



Tribunale di Viterbo
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
Camera Penale di Viterbo
A.I.G.A. Viterbo

Protocollo d'intesa
riguardante lo svolgimento delle udienze di cui all'art. 391 c.p.p.
(convalida di arresto o fermo), delle
udienze di cui agli artt. 449, 558 c.p.p.
(giudizio direttissimo)
e degli interrogatori ai sensi dell'art. 294 c.p.p.
(persone sottoposte a misure cautelari personali)

Premesso

che presso gli Uffici Giudiziari di Viterbo è stata rilevata la necessità di adottare misure organizzative finalizzate, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, in stretta adesione alle Linee guida predisposte dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense;

visti:

- il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- il D.P.C.M. del 9.3.2020;
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

considerato che:

- il D.L. n. 11/2020 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;
- l'art. 83, c. 12, del D.L. n. 18/2020, prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del c.p.p. (porte chiuse per ragioni di igiene), dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 bis del D.lgs. n. 271/1989;
- il C.S.M., con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*), ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;
- il C.S.M., con la medesima delibera, ha invitato i RID e i MAGRIF alla

“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

- il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Microsoft Teams”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

rilevato che:

- il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;
- il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

considerato

che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente Protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, con il presente atto si conviene quanto segue.

Art. 1

Il Tribunale di Viterbo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo, la Camera Penale di Viterbo e l'A.I.G.A. Viterbo sottoscrivono e adottano il presente Protocollo in materia di svolgimento delle udienze di cui all'art. 391 c.p.p. (convalida di arresto o fermo), di cui agli artt. 449, 558 c.p.p. (giudizio direttissimo) e di cui all'art. 294 c.p.p. (interrogatori).

Il Protocollo avrà validità temporanea, sino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza sanitaria, e potrà essere modificato in relazione a diversi orientamenti assunti a livello nazionale e distrettuale.

Art. 2

Disciplina delle udienze di convalida innanzi al G.i.p.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al G.i.p., previste dall'art. 391 c.p.p., saranno condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto.
2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma "Microsoft Teams", fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'Avvocatura.
Parimenti, il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli Istituti penitenziari coinvolti dal presente Protocollo.
3. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà alla P.G. se intende partecipare all'udienza presso

il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero da remoto mediante collegamento telematico.

Di tale scelta la P.G. darà atto nel relativo verbale.

Nel caso in cui la scelta di cui al primo comma non possa essere effettuata immediatamente (ad esempio perché non sia stata ancora comunicata la scelta processuale del P.M. oppure non sia stato possibile il primo colloquio con l'assistito), il difensore dovrà effettuarla tramite PEC da inviare all'Ufficio G.i.p. non appena sarà contattato dal personale dell'Ufficio.

In ogni caso il difensore, non appena avvisato, avrà diritto di interloquire riservatamente con il proprio assistito nelle forme diretta, telefonica o telematica.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza.

In caso di indisponibilità tecnica di "Teams", sarà possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriali ("Skype for Business") ovvero al sistema di videoconferenza.

4. La Polizia Giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero da remoto.
5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la P.G. indicherà al difensore il Comando o l'Ufficio della Questura più vicino, attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

6. Nei casi in cui il difensore optasse per la partecipazione da remoto, sarà garantita – prima, durante e immediatamente dopo l'udienza – la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato, eventualmente telefonico, da parte della P.G. (o della Polizia Penitenziaria, ove l'indagato risultasse ristretto in carcere).
7. L'eventuale presenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.
Dovrà essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra il difensore e l'arrestato.
8. La P.G. che avrà proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
9. La segreteria del P.M., verificata la completezza degli atti, provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione potranno essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.
Comunicherà inoltre al difensore un recapito del Pubblico Ministero di turno procedente onde consentire ogni comunicazione diretta.
10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente Protocollo.

11. Il Giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (P.M., indagato, difensore) e accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto di procedere con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (compreso l'indagato). Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

13. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si rendesse necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione sarà dato atto nel verbale di udienza, che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su "Teams".

Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.

Art. 3 Disciplina delle udienze di convalida e contestuale rito direttissimo innanzi al giudice del dibattimento

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, dinanzi al Giudice del dibattimento, saranno svolte in videoconferenza.
2. I giudizi che proseguiranno con rito alternativo (applicazione della pena su richiesta delle parti o rito abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida, laddove venga applicata una misura custodiale.

In tal caso, il Giudice darà atto a verbale che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso l'ufficio di Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto, presso il quale l'arrestato potrà intervenire con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che disporrà il rinvio.

3. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma "Microsoft Teams", fornita dal Ministero

della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

Parimenti, il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli Istituti penitenziari.

In caso di indisponibilità tecnica di "Teams" sarà possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale ("Skype for Business") ovvero al sistema di videoconferenza ovvero, infine, la convalida potrà essere svolte nelle forme ordinarie.

4. La Polizia Giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero da remoto.
5. In ogni caso il difensore, non appena avvisato, avrà diritto di interloquire riservatamente con il proprio assistito nelle forma diretta, telefonica o telematica. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la P.G. indicherà al difensore il Comando o l'Ufficio della Questura più vicino, attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
6. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale,

ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

In ogni caso il difensore, non appena avvisato, avrà diritto di interloquire riservatamente con il proprio assistito nelle forme diretta, telefonica o telematica

7. Nei casi in cui il difensore optasse per la partecipazione da remoto, sarà garantita – prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza – la possibilità di colloqui difensivi a distanza, eventualmente telefonico, attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della P.G. o della Polizia Penitenziaria (ove l'indagato risultasse ristretto in carcere).

8. L'eventuale presenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

Dovrà essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra il difensore e l'indagato.

9. La P.G. che avrà proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

10. La segreteria del P.M., verificata la completezza degli atti, provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale e alla sua trasmissione al difensore, al Tribunale e al V.P.O. eventualmente incaricato dell'udienza. La trasmissione al difensore avverrà mediante SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione potranno essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici del difensore e degli operatori di P.G. presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e, se è necessaria la presenza di un interprete, specificherà la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

Comunicherà inoltre al difensore un recapito del Pubblico Ministero di turno procedente onde consentire ogni comunicazione diretta.

11. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente Protocollo.

12. Il Giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione, con i diversi utenti interessati all'udienza (P.M., indagato, difensore) e, accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto di procedere con la partecipazione a distanza "per ragioni di

sicurezza”, da individuarsi nell’attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell’udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (compreso l’imputato).

13. Nel corso dell’udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
14. Qualora si rendesse necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
15. Nel corso dell’udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell’ufficio.

Dell’avvenuta ricezione e produzione sarà dato atto nel verbale di udienza, che verrà registrata attraverso l’apposita funzione disponibile su “Teams”, riversata su apposito supporto e successivamente trascritta, in tutto in parte, nelle forme della perizia.

Gli atti e i documenti depositati in udienza verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l’inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla “stanza virtuale” attivata in “Teams”.

**Art. 4. Disciplina degli interrogatori, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., di
persona sottoposta a misura cautelare personale**

1. Gli interrogatori di persone sottoposte a misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, previsti dall'art. 294 c.p.p., si svolgeranno in videoconferenza.
2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma "Microsoft Teams", fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'Avvocatura.
Parimenti, il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli Istituti penitenziari coinvolti dal presente Protocollo.
3. Gli avvisi di fissazione dell'interrogatorio conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente Protocollo.
4. Il difensore, ricevuto l'avviso, comunicherà se intende partecipare presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'assistito, ovvero da remoto mediante collegamento telematico.
Nei casi in cui il difensore optasse per la partecipazione da remoto, sarà garantita – prima, durante ed immediatamente dopo l'interrogatorio – la possibilità di colloqui difensivi a distanza, eventualmente telefonici, attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della P.G. o della Polizia Penitenziaria (ove l'indagato risultasse ristretto in carcere).

5. L'eventuale presenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'indagato.

Dovrà essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra il difensore e l'indagato.

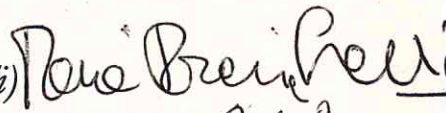
6. Il Giudice stabilirà il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (P.M., indagato, difensore), secondo le indicazioni contenute nell'avviso, e darà atto di procedere con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, nonché darà atto del luogo da dove l'indagato e il difensore parteciperanno
7. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione con i collegamenti da remoto da tutte le parti (compreso l'indagato).
8. Nel corso dell'interrogatorio, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
9. Qualora si rendesse necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
10. Nel corso dell'interrogatorio, l'eventuale produzione di documenti e la presentazione di istanze avverranno mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione sarà dato atto nel verbale di interrogatorio, che verrà comunque registrato attraverso l'apposita funzione disponibile su "Teams".

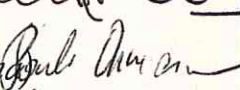
Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.

Viterbo, li 15.4.2020

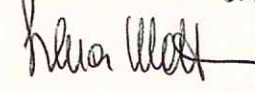
Il Presidente del Tribunale di Viterbo (Dr.ssa Maria Rosaria Covelli)



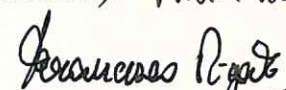
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo (Dr. Paolo Auriemma)



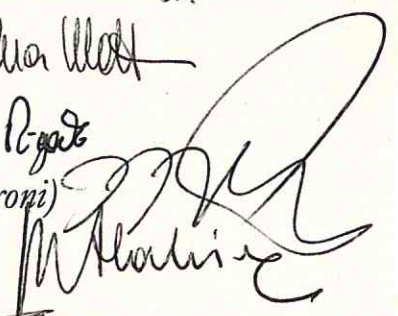
Il Coordinatore Ufficio Dibattimento penale (Dr.ssa Silvia Mattei)



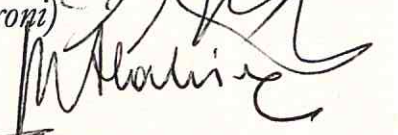
Il Coordinatore Ufficio Gip/Gup (Dr. Francesco Rigato)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo (Avv. Marco Prosperoni)



Il Presidente della Camera Penale di Viterbo (Avv. Roberto Alabiso)



Il Presidente AIGA Viterbo (Avv. Angelo Poli)



Il Dirigente Amministrativo (Dr. Paolo Stavagna)



All. 1

Modello di istruzioni da allegare all'avviso di fissazione d'udienza

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà richiesto di aprire "Teams". Qualora "Teams" non fosse stato già installato, sarà suggerito di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge, ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software "Teams" già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non fossero già stati memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il nome e cognome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

Al fine di una corretta partecipazione, l'elaboratore dal quale si effettuerà la video conferenza dovrà essere dotato di webcam e microfono.

Si raccomanda di prestare attenzione affinché la videocamera e il microfono vengano avviati dagli appositi pulsanti di Teams (poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti).